

*contrattuali, ad efficacia reale od obbligatoria e con qualsivoglia
legittimo strumento attuativo, di volta in volta indicati dalla
Società".*

In sostanza una potestà che l'atto autorizzativo riserva al giudice delegato viene indebitamente trasferita alla società offerente cui interessi, sul punto, non collimano con quelli del Concordato. Gli effetti di tale distorsione hanno consentito il protraggersi oltre ogni limite, dei tempi necessari al trasferimento a S.G.R. di soggetti da essa indicati, di tutti i beni ceduti, con la conseguenza di aver posto a carico dello stesso Concordato l'onere e le difficoltà della loro gestione oltre i tempi stabiliti ed hanno indotto il legale rappresentante della società debitrice con funzioni di liquidatore, a sospendere l'esecuzione degli atti di cessione per una serie di ragioni non sempre condivisibili.

Si deve ragionevolmente ritenere che il trasferimento di tutti i beni Fedit ad S.G.R. (o a soggetti dalla stessa indicati) entro un termine ragionevolmente breve ed in ogni caso non rimesso alla discrezionalità dell'acquirente, avrebbe evitato i successivi e di natura interpretativa ed attuativa causa di nocimento per i creditori, ma anche terreno fertile per gli occasionali "azzeccagarbugli" che alla soluzione dei problemi privilegiano il loro ingarbugliamento.

In ogni caso si è trattato di comportamenti tenuti in sede di esecuzione di un atto, regolarmente autorizzato, di assoluta